

Osservatorio regionale Ambiente e Sostenibilità

Edizione Aprile 2026

Indice



Autorizzazioni

Umbria

- Delibera Giunta Regionale 25 marzo 2026, n. 287
- Delibera Giunta Regionale 5 dicembre 2025, n. 1241

Lombardia

- Decreto Dirigenziale 23 marzo 2026, n. 3657

Toscana

- Delibera Giunta Regionale 16 marzo 2026, n. 310

Lazio

- Regolamento Regionale 17 marzo 2026, n. 2
- Delibera Giunta Regionale 22 gennaio 2026, n. 13

Abruzzo

- Delibera Giunta Regionale 12 gennaio 2026, n. 2

Sardegna

- Delibera Giunta Regionale 22 gennaio 2026, n. 3/15

Campania

- Delibera Giunta Regionale 29 gennaio 2026, N. 27

Lombardia

- Delibera Giunta Regionale 16 dicembre 2025, n. XII/5478



Bonifiche



Rifiuti

Lombardia

- Delibera Giunta Regionale 30 marzo 2026, n. XII/5944

Delibera Giunta Regionale 25 marzo 2026, n. 287

Linee guida AUA

Aggiornamento Linee guida e modelli per il procedimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di cui alla D.G.R. n. 1074 del 24 settembre 2019. Adozione. (BUR Umbria Suppl. Ord. 08/04/2026, n. 4)

L’Umbria, con Delibera n. 287 del 2026, ha aggiornato le Linee guida e i modelli per il procedimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), tra cui:

- l’Istanza Autorizzazione Unica Ambientale - AUA (Allegato 2),
- l’Istanza di voltura Autorizzazione Unica Ambientale – AUA, (Allegato 3),
- la Comunicazione di modifica non sostanziale - AUA (Allegato 4),
- la Comunicazione cessazione attività – AUA (Allegato 5).

La delibera, inoltre, stabilisce che dal 1 luglio 2026 la presentazione della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) deve avvenire in modalità telematica tramite l’unico punto di accesso (<https://www.va.regione.umbria.it/aua>) disponibile presso i siti informatici dei Comuni dell’Umbria.

Delibera Giunta Regionale 5 dicembre 2025, n. 1241

Oneri istruttori AUA:

D.G.R. n. 1656 del 29 dicembre 2015. Aggiornamento tariffe oneri istruttori Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Approvazione. (BUR Umbria P. I-II 17/12/2025, n. 61)

L’Umbria, con Delibera n. 1241 del 2026, ha aggiornato gli **oneri istruttori per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale**, con importi differenziati in base alla tipologia e alla complessità degli impianti, introducendo una modalità unica di pagamento digitale tramite la piattaforma PagoUmbria.

Le nuove tariffe coprono, tra gli altri:

- Le autorizzazioni allo scarico (con importi differenziati per tipologia e dimensione dell’impianto);
- Le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- L’utilizzo dei fanghi;
- Le volture e le modifiche dei titoli abilitativi .

Inoltre, vengono introdotte nuove casistiche tariffarie, tra cui:

- a. Il “proseguimento senza modifiche”, con eventuale contributo solo in caso di integrazioni istruttorie;
- b. La “modifica non sostanziale” per alcune tipologie di procedimenti, precedentemente non tariffate.

Decreto
Dirigenziale 23
marzo 2026, n.
3657

Impianti rifiuti

Modalità di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia – Proroga dei termini 2026 (Bur Serie Ordinaria n. 13 – Giovedì 26 marzo 2026)

La Regione Lombardia, con Decreto n. 3657/2026, ha disposto la proroga al 3 luglio 2026 del termine previsto dalla d.g.r. 6511/2017 per il caricamento del file della dichiarazione MUD nella “scheda impianti” dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio rifiuti sovraregionale).

La decisione è stata assunta al fine di allineare la scadenza regionale con il nuovo termine di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).

Restano invece invariati i termini già fissati dalla d.g.r. 6511/2017 per:

- la compilazione della scheda annuale;
- la convalida dei dati da parte dei Comuni e dei gestori degli impianti.

Viene inoltre confermato quanto già previsto dalla disciplina regionali, per cui gli Osservatori provinciali rifiuti possono concedere, su richiesta motivata di Comuni e gestori, una ulteriore proroga fino a un massimo di 30 giorni rispetto alle scadenze stabilite.

Delibera Giunta
Regionale 16
marzo 2026, n.
310

Impianti FER

Utilizzo dell'applicativo gestionale ambientale (GeA) per la presentazione e gestione delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di competenza regionale. (BUR Toscana P. Il 25/03/2026, n. 12)

La Regione Toscana, con Delibera n. 310 del 2026, ha reso operativo, a partire dal 1° aprile, il modello unico per le procedure di autorizzazione relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di competenza regionale, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Testo unico sui regimi amministrativi per le fonti rinnovabili – c.d. TU Permitting).

Nello specifico, la Delibera individua il sistema GeA (Sistema Gestionale Ambientale) quale canale unico per la presentazione e la gestione delle istanze, demandando ai dirigenti delle strutture competenti l'approvazione del modello di cui all'Allegato B del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 11 dicembre 2025, già adottato a livello nazionale, rendendolo operativo su apposita area del front office GeA per la Regione.

Il Sistema GeA è già attivo dal 1° ottobre 2024 (DGR n. 1083 del 30 settembre 2024) e consente la presentazione telematica delle istanze relative ai procedimenti di VIA di competenza regionale.

L'obiettivo è quello di garantire un unico punto di accesso per le imprese, semplificando e rendendo più efficienti le procedure autorizzative.

Regolamento
Regionale 17 marzo
2026, n. 2

Autorizzazioni impianti e bonifiche

Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l'attività di bonifica di siti contaminati. (BUR Lazio P. I-II 19/03/2026, n. 23)

La Regione Lazio, con il Regolamento n. 2 del 2026, disciplina i criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie richieste ai fini del rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e della Parte IV, nonché dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006.

Il provvedimento introduce criteri aggiornati e uniformi, definendo importi, modalità di calcolo, durata, condizioni di riduzione e requisiti per l'accettazione delle garanzie, con obbligo di adeguamento entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

Rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento gli impianti:

- autorizzati alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti (Allegati B e C alla Parte IV del D.lgs. 152/2006), ai sensi degli artt. 208, 209 e 211;
- autorizzati nell'ambito delle procedure semplificate previste dalla Parte IV, Titolo I, Capo V, e dalla Parte II, Titolo III-bis del D.lgs. 152/2006.

Il Regolamento disciplina inoltre le garanzie finanziarie per gli interventi di bonifica dei siti contaminati (art. 242, comma 7, del D.lgs. 152/2006), stabilendo:

- per i rifiuti pericolosi, una garanzia pari al 35% del costo stimato dell'intervento;
- per i rifiuti non pericolosi, una garanzia pari al 30% del costo stimato.

La delibera specifica che le garanzie devono coprire l'intero intervento e che queste sono svincolate solo al raggiungimento degli obiettivi di bonifica, certificati ai sensi dell'art. 248 del d.lgs. 152/2006 dalla Città metropolitana di Roma Capitale o dalla Provincia competente.

Delibera Giunta
Regionale 22
gennaio 2026, n. 13

Modulistica AIA

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Seconda, Titolo III-bis – Revoca della D.G.R. 288/2006 e s.m.i. e approvazione della nuova modulistica relativa ai procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). (BUR Lazio P. I-II 27/01/2026, n. 8)

La Regione Lazio, con la Delibera n. 13 del 2026, ha aggiornato la modulistica A.I.A. al fine di migliorarla, integrando le casistiche e definendo i criteri più efficaci per l'individuazione delle condizioni di sostanzialità e non sostanzialità delle modifiche di un'A.I.A.

Il provvedimento, in particolare, dispone la revoca della precedente disciplina regionale (DGR 288/2006) e l'introduzione di un nuovo sistema documentale, con l'obiettivo di rendere più chiaro e uniforme il procedimento autorizzativo e rafforzare la qualità delle informazioni ambientali trasmesse dalle imprese.

Tra gli elementi principali della Delibera si segnala:

- l'adozione di una guida dettagliata alla compilazione della domanda AIA, che accompagna gli operatori nella predisposizione della documentazione tecnica;
- una strutturazione più puntuale delle informazioni richieste, con riferimento a consumi energetici, emissioni, scarichi, gestione dei rifiuti e impatti ambientali;
- l'introduzione di schede standardizzate che riguardano l'intero ciclo produttivo dell'installazione, inclusi stoccaggi, emissioni e gestione delle materie prime.

Delibera Giunta
Regionale 12
gennaio 2026, n. 2

Opere escluse dalla VAS

Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l'attività di bonifica di siti contaminati. (BUR Lazio P. I-II 19/03/2026, n. 23)

La Regione Abruzzo, con la Delibera n. 2 del 2026 ha approvato l'elenco dei provvedimenti di autorizzazione delle singole opere per le quali non è necessaria la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 6, comma 12, del D.lgs. 152/2006.

Il provvedimento chiarisce l'ambito applicativo della norma, individuando i casi in cui l'autorizzazione di singole opere – che comporta variante automatica agli strumenti urbanistici – non richiede l'attivazione della VAS limitatamente alla localizzazione dell'intervento.

Tra le principali fattispecie ricomprese rientrano, a titolo esemplificativo:

- le autorizzazioni uniche per impianti (anche FER),
- gli impianti di gestione rifiuti,
- gli interventi di bonifica,
- le infrastrutture energetiche.

L'elenco dei provvedimenti autorizzatori che comportando una “variante automatica” è meramente esemplificativo e non esaustivo, ed ha l'obiettivo di garantire maggiore chiarezza interpretativa e uniformità applicativa, contribuendo a semplificare i procedimenti autorizzativi per opere puntuali.

Delibera Giunta
Regionale 22
gennaio 2026, n.
3/15

Linee guida FER

Linee guida per l'autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del D.Lgs. n. 190/2024 e della normativa regionale vigente. Disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

La Regione Sardegna, con Delibera n. 3/15 del 2026, ha aggiornato le linee guida regionali sull'autorizzazione unica per gli impianti da fonti rinnovabili, integrando la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) all'interno del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 190/2024.

Il provvedimento stabilisce che, per gli impianti soggetti a VIA di competenza regionale, la valutazione ambientale sia svolta in modo coordinato e integrato con l'autorizzazione unica, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità procedurali definite.

La delibera prevede inoltre:

- la definizione di una disciplina sull'“effetto cumulo” degli impianti (cui all'articolo 6, comma 3, articolo 7, comma 3, e articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n.190/2024), da adottare entro 120 giorni tenendo conto, tra gli altri, di criteri correlati alla tipologia impiantistica, ampiezza dell'intorno territoriale dell'impianto, identificazione di un comune centro di interessi tra i soggetti proponenti, intervallo di tempo tra le istanze presentate;
- l'aggiornamento della modulistica e degli strumenti operativi sul portale regionale.

Inoltre, la delibera approva, in allegato, un documento tecnico che definisce le modalità operative, le fasi e i tempi della VIA di competenza regionale quando questa è ricompresa nel procedimento di Autorizzazione unica.

In coerenza con il principio di integrazione procedurale, l'esito positivo della conferenza di servizi consente il rilascio di un unico provvedimento comprensivo anche della valutazione ambientale.

Delibera Giunta
Regionale 29
gennaio 2026, n.
27

Banca dati bonifiche

Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania (PRB). Approvazione aggiornamento annuale banche dati, ai sensi della L.R. n. 14/2016 e della DGR n. 417/2016.

La Campania, con Delibera n. 27 del 2026, ha approvato l'aggiornamento annuale delle banche dati del Piano Regionale di Bonifica (PRB), in attuazione della legge regionale n. 14/2016 e della DGR n. 417/2016.

Il provvedimento si inserisce nel percorso continuo di aggiornamento del PRB, che prevede una revisione periodica delle informazioni relative ai siti contaminati e alle attività di bonifica presenti sul territorio regionale.

L'aggiornamento recepisce le risultanze dell'attività istruttoria svolta dal gruppo tecnico permanente, istituito proprio per garantire l'allineamento costante delle banche dati alle evoluzioni normative e operative e, in particolare, riguarda:

- l'aggiornamento degli archivi relativi ai procedimenti conclusi e in corso,
- le anagrafi dei siti potenzialmente contaminati (interventi conclusi e non conclusi),
- i censimenti dei siti potenzialmente contaminati, inclusi quelli ricadenti nei siti di interesse nazionale e nelle aree precedentemente classificate come SIN.

L'aggiornamento comprende inoltre informazioni sui siti in attesa di indagini e sui terreni agricoli non utilizzabili ai fini produttivi, contribuendo a rafforzare il quadro conoscitivo necessario per la pianificazione e la gestione degli interventi di bonifica.

Delibera Giunta
Regionale
dicembre 2025,
n. XII/5478

Opere escluse da Valutazione preventiva

Approvazione di «Criteri e procedure relativi alla valutazione e al controllo per la realizzazione di interventi e opere di cui all'articolo 242-ter comma 3 del d.lgs. 152/2006 nei siti oggetto di procedimento di bonifica non ricompresi nei siti di interesse nazionale e individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione».

La Lombardia, con Delibera n. XII/5478 del 2026, ha approvato i criteri e le procedure per la realizzazione di interventi e opere nei siti oggetto di bonifica, in attuazione dell'articolo 242-ter del D.Lgs. 152/2006.

Il provvedimento introduce un quadro organico che consente di intervenire all'interno dei siti contaminati – esclusi i SIN – distinguendo in modo più chiaro i casi in cui le opere possono essere realizzate senza valutazione preventiva da quelli che richiedono una verifica ambientale e sanitaria, al fine di rendere più celeri le attività e evitare blocchi operativi laddove non vi siano reali interferenze con le matrici ambientali o rischi per la salute. In questo senso, la Delibera individua le categorie di interventi che, se non incidono su suolo, sottosuolo o acque sotterranee, possono essere realizzate senza necessità di attivare alcun procedimento autorizzativo specifico nell'ambito della bonifica.

Nei casi intermedi, come interventi manutentivi o opere di limitato impatto, invece, viene ritenuta sufficiente una comunicazione o una relazione tecnica asseverata, mentre per gli interventi più rilevanti resta necessario acquisire un nulla osta da parte dell'autorità competente, con il coinvolgimento degli enti tecnici.

Nel caso di interventi urgenti, di messa in sicurezza operativa e di interventi inseriti in procedimenti edilizi o autorizzativi più ampi, viene chiarito il coordinamento con gli altri titoli abilitativi.

La disciplina si applica a un'ampia gamma di interventi, che include opere legate al PNRR, interventi di sicurezza, manutenzioni di infrastrutture, opere lineari e impianti energetici, purché realizzati in condizioni tali da non compromettere le attività di bonifica né generare rischi per lavoratori e utilizzatori delle aree.

Sono previsti meccanismi di controllo affidati agli enti competenti e l'obbligo di trasmettere una relazione tecnica finale a conclusione degli interventi.

Sebbene la delibera sia entrata in vigore il 16 dicembre 2025 (giorno di pubblicazione in BURL) è previsto un periodo di monitoraggio di un anno per valutare l'efficacia delle nuove procedure e apportare eventuali correttivi.

Delibera Giunta
Regionale 30
marzo 2026, n.
XII/5944

Aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti

D.g.r. 30 marzo 2026 - n. XII/5944 Approvazione della modifica del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con d.g.r 6408/2022, finalizzata alla revisione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, così come previsto dai commi 7 bis e 7 quater dell'art. 8 della l.r 12/2007

La Lombardia, con Delibera n. XII/5944 del 2026, ha modificato il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), intervenendo in particolare sui criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero.

Il PRGR, che costituisce lo strumento principale di programmazione in materia di rifiuti e bonifiche, è soggetto a revisione periodica e rappresenta un requisito fondamentale anche per l'accesso ai finanziamenti nazionali.

In particolare, la modifica riguarda:

- la revisione dei criteri localizzativi per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- l'aggiornamento della cartografia e delle indicazioni operative per l'individuazione delle aree;
- il coordinamento con gli obiettivi di economia circolare e con la pianificazione territoriale.

La Regione ha rinviato a un successivo provvedimento la definizione di alcune tematiche, tra cui l'eventuale esclusione dai criteri localizzativi degli impianti a servizio dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), ritenuta meritevole di ulteriori approfondimenti.